

D.M. 31 luglio 2001, n. 372: Regolamento contenente disposizioni applicative dell'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante disposizioni sui soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute.

(Pubblicato nella G.U. n. 242 del 17 ottobre 2001)

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342;

Visto, in particolare, l'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993, il quale prevede che i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1, del citato decreto legislativo e che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana le relative disposizioni applicative, individuando le attività che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute;

Visto l'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993, in base al quale ai cambiavalute si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 108 e 109 del citato decreto legislativo, con riferimento ai requisiti di onorabilità;

Visto l'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993, il quale stabilisce che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica detta altresì norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni già concesse ai cambiavalute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 1095/varie/412 del 26 giugno 2001;

**Adotta
il seguente regolamento:**

Art. 1. - Esercizio in via professionale dell'attività di cambiavalute

1. I soggetti in qualsiasi forma giuridica costituiti che esercitano, anche su base stagionale, l'attività di cambiavalute in via professionale sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'Ufficio italiano dei cambi indica le modalità di iscrizione [1].

2. Non costituisce esercizio in via professionale dell'attività di cambiavalute l'effettuazione occasionale di singole operazioni di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta.

(1) Per le istruzioni relative all'iscrizione dei cambiavalute nell'apposita sezione dell'Elenco generale, vedi il provvedimento 21 dicembre 2001.

Art. 2. - Attività esercitabili congiuntamente con quella di cambiavalute

1. I cambiavalute possono esercitare congiuntamente all'attività di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, oltre ad attività ad essa strumentali o connesse, attività connesse al turismo o alla prestazione di servizi di trasporto di persone e attività numismatica, secondo il regime proprio di ciascuna di tali attività.

Art. 3. - Requisiti di onorabilità

1. I partecipanti al capitale dei cambiavalute devono possedere i requisiti di onorabilità determinati con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517, emanato ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. I titolari di ditte individuali nonché coloro che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti che svolgono attività di cambiavalute costituiti in qualunque forma giuridica, devono possedere i requisiti di onorabilità determinati con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516, emanato ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 4. - Iscrizione d'ufficio dei cambiavalute già autorizzati dalla Banca d'Italia

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti che risultano autorizzati dalla Banca d'Italia a operare come cambiavalute sono iscritti d'ufficio nell'apposita sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La Banca d'Italia trasmette all'Ufficio italiano dei cambi l'elenco nominativo dei cambiavalute autorizzati a quella data.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i soggetti indicati nel comma 1, trasmettono all'Ufficio italiano dei cambi attestazione della sussistenza delle condizioni previste negli articoli 1 e 3.

Art. 5. - Abilitazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197

1. I cambiavalute che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano abilitati ad effettuare operazioni di trasferimento di contante di importo superiore a lire venti milioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, mantengono tale abilitazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.